

COMMISSIONE VII

DIFESA

49.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 GIUGNO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ATTILIO RUFFINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):		e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e all'articolo 23 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, riguardante le funzioni del Corpo di commissariato aeronautico (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3542)	5
Regolazione contabile di materiali ceduti dal Ministero della difesa (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3198)	3	RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	5, 7, 8, 9, 10
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	3, 4, 5	ANGELINI VITO	7
ASTORI GIANFRANCO	4	BISAGNO TOMMASO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	9
BISAGNO TOMMASO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	5	PELLEGATTA GIOVANNI	8
CERQUETTI ENEA	4, 5	RABINO GIOVANNI, <i>Relatore</i>	5, 9
CODRIGNANI GIANCARLA	4	STEGAGNINI BRUNO	8
DI RE CARLO, <i>Relatore</i>	3		
Disegno di legge (Discussione ed approvazione):		Votazione segreta:	
Modifiche alle tabelle 1 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137,		RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	10

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

PAOLO ZANINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Regolazione contabile di materiali ceduti dal Ministero della difesa (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3198).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Regolazione contabile di materiali ceduti dal Ministero della difesa», già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 ottobre 1985.

L'onorevole Di Re ha facoltà di svolgere la relazione.

CARLO DI RE, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame, già approvato dalla IV Commissione del Senato in data 3 ottobre 1985, consta di un solo articolo e fa riferimento alla prassi seguita anche in altri casi per la cessione di materiali che sono in carico al Ministero della difesa.

Il primo comma stabilisce che è convalidata, sulla base dei relativi verbali di consegna, la cessione alla popolazione libanese dell'ospedale da campo con le relative attrezzature, dei medicinali e dei viveri, per complessive lire 1.108.782.100. In base al secondo comma, per la regolazione contabile della cessione si applica l'articolo 2 della legge 27 aprile 1978, n. 183, che stabilisce che per tali cessioni vengono emanati da parte del Ministero dei decreti poi trasmessi alla Corte dei conti.

Il Ministero ha precisato che, per un atto di riguardo nei confronti delle Camere, ritiene opportuno emanare quei decreti soltanto dopo che la Camera abbia approvato il disegno di legge in questione, così come ha già fatto il Senato. La V Commissione bilancio della Camera ha già espresso il suo parere favorevole, in quanto il provvedimento non comporta spese, ed io ritengo che, sia sulla base della legge che ha autorizzato l'intervento italiano in Libano, sia sulla base della legge che regola le cessioni, la nostra Commissione possa dare la sua approvazione alla cessione in questione ed invitare, quindi, il Governo a predisporre l'atto contabile nel senso più stretto della parola, che consiste appunto nell'emanazione di quei decreti che saranno poi sottoposti al vaglio della Corte dei conti.

Bisogna sottolineare che ci troviamo di fronte a un caso che presenta una certa anomalia, in quanto l'ospedale da campo è stato consegnato non ad una autorità costituita nel senso tradizionale della parola, bensì ad alcuni rappresentanti della popolazione sciita, data la situazione di estrema confusione in cui versava la città di Beirut allorché il contingente italiano ha lasciato il Libano.

Ora non si tratta, a mio parere, che di applicare la legge per consentire una definizione contabile, che spesso avviene con estremo ritardo. La legge n. 183 del 1978, cui il disegno di legge fa riferimento, mette ordine in situazioni pregresse e si riferisce a materiali che erano stati ceduti, in periodi precedenti, a favore del Congo, della Jugoslavia, della Grecia, della Turchia e del Messico, a materiali che erano stati ceduti addirittura quando non era stato creato un unico Ministero della difesa ed esisteva ancora il Ministero del-

la guerra. Come vedete, dunque, si tratta di pratiche burocratiche abbastanza lunghe e questa volta, come nel caso delle ultime cessioni avvenute quando era ministro della difesa il nostro presidente, onorevole Ruffini, si è cercato di mettere ordine contabile in modo più rapido.

Per quanto riguarda la questione sollevata nel corso della precedente seduta dall'onorevole Cerquetti a nome del gruppo comunista, cioè la richiesta che il Governo fornisca una relazione sulla missione italiana in Libano, è avviso del relatore che tale problema, pur avendo rilevanza politica, non abbia attinenza con questo che è un atto puramente contabile. Pur senza voler influenzare l'atteggiamento dei membri di questa Commissione, poiché ogni ramo del Parlamento è completamente autonomo e sovrano, devo dire che lo stesso problema era stato sollevato nel corso della discussione presso la Commissione difesa del Senato e che tuttavia, pur manifestando riserve del tipo di quelle espresse dal collega Cerquetti, i senatori hanno deciso di approvare questo provvedimento per il significato che esso realmente ha, di esclusiva regolazione contabile.

In qualità di relatore, dunque, invito la Commissione ad approvare questo disegno di legge presentato dal ministro della difesa di concerto con il ministro del tesoro.

ENEA CERQUETTI. Ribadisco la richiesta, già da me avanzata a nome del gruppo comunista, di rinviare la discussione, giudicando incomprensibile l'atteggiamento del ministro della difesa che, a distanza di alcuni anni, non ha ritenuto opportuno presentare una relazione sull'esperienza militare della forza multinazionale in Libano, nonostante l'accoglimento di alcuni ordini del giorno in materia.

A questo punto è legittimo pensare che il Governo abbia qualcosa da nascondere, o che non tenga nel giusto conto il Parlamento o — ipotesi ancora più grave — non sia in possesso della documentazione sui fatti libanesi.

Ricordo che le forze armate di tutto il mondo provvedono alla stesura di un testo del genere e non è pensabile che il Governo italiano eviti o comunque dimentichi di riferire ufficialmente su una questione importante di cui, tutt'al più, potrebbe — per ovvie ragioni di sicurezza nazionale — tacere gli aspetti più segreti. Questo ci consentirebbe di verificare se la relazione è simile a quella che ci è stata inviata in occasione dell'operazione di sminamento nel mar Rosso, consistente in due fogli dattiloscritti che riportavano l'elenco delle giornate di lavoro e qualche altra scarna notizia.

Poiché riteniamo che senza tale documento non sia corretto procedere nella discussione del provvedimento all'ordine del giorno, facciamo presente che, qualora non venisse accolta tale richiesta, il gruppo comunista si vedrebbe costretto a richiedere la rimessione all'Assemblea del disegno di legge.

PRESIDENTE. Sulla richiesta di rinvio della discussione, avanzata dal deputato Cerquetti, a norma di regolamento possono prendere la parola un deputato contro e uno a favore.

GIANFRANCO ASTORI. Nel considerare utile e legittima la richiesta dell'onorevole Cerquetti, tesa a far sì che il Governo comunichi con grande chiarezza le notizie sulla missione italiana e sul complesso delle operazioni che si sono svolte nell'ambito della vicenda libanese, ritengo che non sia questa la sede più idonea per procedere a tale acquisizione. Mi dichiaro dunque contrario al rinvio della discussione.

GIANCARLA CODRIGNANI. Mi sembra che, a questo punto, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Astori, la richiesta del collega Cerquetti sia rafforzata.

Considerata l'importanza dell'atto, è necessario che il Governo raccolga tutti i dati relativi alla vicenda in questione e fornisca la sua versione sull'intera operazione libanese.

Ritengo poi che il ricorso all'istituto della rimessione all'Assemblea sia l'unica arma in mano alla Commissione per ottenere ciò che le spetta di diritto.

TOMMASO BISAGNO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero invitare la Commissione ad approvare il disegno di legge in discussione e desidero aggiungere, a quanto già detto molto bene dal relatore, che l'articolo 385, secondo comma, del regolamento di amministrazione prevede che, in caso di urgenza, il ministro ha facoltà di autorizzare la cessione di materiali, che può essere fatta dal comando locale e poi ratificata dal ministro che ha emesso il decreto di scarico del materiale. Per quanto riguarda il caso dell'ospedale ceduto alla popolazione libanese, il Governo, rendendosi conto della delicatezza della situazione e per un atto di riguardo nei confronti del Parlamento, ha ritenuto opportuno sottoporre la questione alle Camere prima di procedere alla ratifica.

Confermo che il Governo sta predisponendo una relazione sull'« esperienza » libanese e che intende riferire sulla globalità dei costi dell'operazione non appena la relazione di dettaglio sarà ultimata. Non credo ci sia nulla da nascondere né credo che il Governo non voglia riferire, così come ha insinuato l'onorevole Cerquetti. Ritengo che la mancata acquisizione da parte della Commissione della relazione governativa non possa costituire impedimento all'approvazione del provvedimento; tuttavia, nella eventualità che il gruppo comunista mantenga ferma la sua posizione, non ho difficoltà a concordare sulla richiesta di rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta, avanzata dal deputato Cerquetti, di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione, in attesa che il Governo presenti la sua relazione sull'esperienza nel Libano.

(È respinta).

ENEA CERQUETTI. Chiedo, ai sensi dell'articolo 92, comma quarto, del rego-

lamento, a nome del gruppo comunista la rimessione all'Assemblea del disegno di legge n. 3198.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta dell'onorevole Cerquetti, pervenutami per iscritto, è corredata dalle firme del prescritto numero di componenti della Commissione che risultano presenti alla seduta, sospendo la discussione.

Il disegno di legge sarà, a norma dell'articolo 92, quarto comma, del regolamento, rimesso all'Assemblea.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle tabelle 1 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e all'articolo 23 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, riguardante le funzioni del Corpo di commissariato aeronautico (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3542).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Modifiche alle tabelle 1 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e all'articolo 23 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, riguardante le funzioni del Corpo di commissariato aeronautico », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 febbraio 1986.

L'onorevole Rabino ha facoltà di svolgere la relazione.

GIOVANNI RABINO, *Relatore*. Signor presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, il disegno di legge numero 3542 al nostro esame, trasmessoci dal Senato e colà approvato in sede legislativa dalla IV Commissione permanente nella seduta del 26 febbraio 1986, intende conformare l'indicazione e la denominazione di alcuni incarichi previsti dalle tabelle annesse alla legge di avan-

zamento ai fini della progressione in carriera degli ufficiali di amministrazione dell'esercito e degli ufficiali di commissariato e di amministrazione dell'aeronautica. Per gli ufficiali commissari dell'esercito e della marina il problema non si pone, poiché gli incarichi per essi previsti mantengono validità anche con l'emanazione del regolamento approvato con decreto 5 giugno 1976, n. 1076.

Di conseguenza, il ministro della difesa Spadolini, di concerto con il ministro del tesoro Gorla, ha predisposto il disegno di legge al nostro esame, con il quale si coglie l'occasione per apportare una modifica nei riguardi dei capitani commissari dell'esercito, in modo da consentire agli stessi di assolvere i periodi di attribuzione specifica in atto richiesti ai fini dell'avanzamento anche in incarichi equipollenti (come dispone l'articolo 1), e per raggiungere lo scopo dell'aggiornamento della norma dell'ordinamento dell'aeronautica riguardante le attribuzioni del Corpo di commissariato aeronautico, al fine di rendere queste attribuzioni pienamente aderenti alle attività che gli ufficiali appartenenti a detto Corpo assolvono nei vari momenti (articolo 6).

Passando all'esame analitico dei vari articoli del disegno di legge, l'articolo 1 stabilisce che le parole « quattro anni di addetto ad un ente di commissariato di ente territoriale o di grande unità » siano sostituite dalle seguenti: « quattro anni di addetto ad un ente di commissariato di ente territoriale o ad un comando di grande unità o incarico equipollente ».

Con l'articolo 2 si sostituiscono i « quattro anni di relatore » con « quattro anni di capo del servizio amministrativo » in corrispondenza del grado tenente colonnello; in corrispondenza del grado di capitano si sostituiscono le parole « due anni di direttore dei conti » con « due anni di capo gestione del denaro »; infine in corrispondenza del grado di tenente si sostituiscono le parole: « due anni di ufficiale pagatore o di direttore dei conti » con le parole « due anni di cassiere o di capo gestione del denaro ».

Proseguendo, in base all'articolo 3, le parole « due anni quale capo di ufficio di una direzione di commissariato di regione aerea o incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore » sono sostituite dalle seguenti: « due anni in uno dei seguenti incarichi, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore: capo ufficio di direzione di commissariato o di amministrazione di regione aerea, capo servizio amministrativo di ente dell'organizzazione ministeriale o centrale delle Forze armate o incarico equipollente ». Inoltre, in corrispondenza del grado di capitano è portato da due a tre il numero degli anni per i quali si deve ricoprire uno dei seguenti incarichi: « capo servizio amministrativo di ente o distacco, capo gestione del denaro o capo gestione del materiale presso il servizio amministrativo di ente ». Infine, in corrispondenza del grado di tenente, le parole « tre anni in un ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente » sono sostituite da: « tre anni presso un servizio amministrativo di ente o di distacco, compreso il corso di formazione ».

L'articolo 4, sempre in riferimento a quanto disposto dalla legge n. 1137 del 1955, prevede la soppressione, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, delle parole: « tre anni quale consegnatario di magazzino principale di commissariato o gestore di cassa di una direzione di commissariato od incarico equipollente anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore, ovvero in quello di capitano, se espletato prima della entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989 ». In corrispondenza del grado di capitano, le parole « tre anni in una direzione di commissariato di regione aerea o incarico equipollente » sono sostituite da: « tre anni in una direzione di commissariato o di amministrazione di regione aerea o incarico equipollente ». In corrispondenza del grado di tenente, le parole « quattro anni quale gestore di cassa di un ufficio amministrativo di ente senza funzionario delegato » sono sostituite

tuite dalle seguenti: « quattro anni quale gestore di cassa di un servizio amministrativo di ente di distacco ». Infine, in corrispondenza del grado di sottotenente, vengono soppresse le parole: « dodici mesi in un ufficio amministrativo di aeroporto ».

Per quanto riguarda l'articolo 5 c'è da mettere in evidenza che i servizi prestati prima dell'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica, n. 1076 del 1976 e 1005 del 1977 nelle attribuzioni specifiche mantengono validità ai fini dell'avanzamento.

L'articolo 6, come ho già detto, non prevede modifiche ma l'intera sostituzione dell'articolo 23 del regio decreto-legge n. 220 del 1937.

Per concludere, invito la Commissione, così come ha già fatto la IV Commissione del Senato, a dare la sua approvazione a questo provvedimento, che, è importante sottolinearlo, non comporta alcun onere finanziario; infatti non si innova il sistema di avanzamento, non viene aumentato l'organico del personale né, tanto meno, aumenta il numero delle promozioni annualmente possibili: da questo punto di vista, tutto resta invariato rispetto al passato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VITO ANGELINI. Il presente provvedimento si giustifica per il fatto che la legge n. 1137 del 12 novembre 1955 risulta ormai superata in tutte le sue parti. Qualche tempo fa sarebbe stata addirittura definita un vero e proprio « colabrodo ». Essa, infatti, non regge più al mutare dei tempi e va rivista nel suo complesso, cercando soprattutto di ottenere un grado corrispondente alla funzione di ufficiale.

Ci troviamo oggi di fronte ad un numero di ufficiali superiore rispetto all'impiego funzionale. Si verifica spesso il caso che, a fronte di quattro aerei, con

rispettivi piloti, si ha una presenza di cinque-sei ufficiali, con la conseguenza che uno o due di essi sono costretti a svolgere compiti d'ufficio.

Il problema ha una rilevanza piuttosto ampia. Per tale ragione non si può legiferare con provvedimenti tesi a risolvere gli specifici problemi, senza affrontare la questione di più ampio respiro. Da ciò sono emerse tutte le richieste attorno ai ruoli ad esaurimento, speciale e di complemento. Sono infatti sorti dissensi per mansioni svolte a causa della carenza negli organici, cui sono seguite le relative richieste di avanzamento di carriera. Voglio poi ricordare che il provvedimento in discussione consente ampliamenti di organico con *escamotages* di carattere tecnico.

Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista sull'intero disegno di legge, perché ritengo che l'incapacità del Governo, che non sa porre ordine nella materia dell'avanzamento di carriera in ragione dell'impiego funzionale, non debba ricadere sugli ufficiali.

Vi sono questioni su cui si è addirittura toccato il fondo. All'articolo 3, ad esempio, si fa riferimento al grado di tenente, proponendo che le parole « tre anni in un ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente » siano sostituite dalle seguenti: « tre anni presso un servizio amministrativo di ente o di distacco, compreso il corso di formazione ». Devo dire che per fortuna la legge n. 574 del 1980 e l'ultima del 19 maggio 1986, che reca il numero 224, hanno tentato di risolvere molti problemi relativi agli avanzamenti nell'ambito delle forze armate, evitando di giungere ad una situazione difficile e di blocco completo in questo delicato settore.

Se con l'articolo 3 si è toccato - come ho già detto - il fondo, con l'articolo 4 si vuol dare l'equipollenza anche ai sottotenenti. Ci sembra, questa, una presa in giro ed una svalutazione del grado di ufficiale. Non si può, infatti, chiedere che il sottotenente svolga le mansioni del maresciallo.

Per questo motivo preannuncio la presentazione di un emendamento soppressivo dell'ultimo capoverso dell'articolo 4, che tende a porre riparo ad una grave ingiustizia perpetrata ai danni di alcuni ufficiali.

BRUNO STEGAGNINI. Mi dichiaro d'accordo, a nome del gruppo democristiano, con la soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 4, perché le attribuzioni conferite al sottotenente sono le stesse che vengono assegnate agli ufficiali subalterni in genere. Le funzioni di comando, infatti, possono essere svolte dagli ufficiali subalterni, indipendentemente dal grado.

Il disegno di legge al nostro esame nasce dalla necessità di assegnare agli ufficiali del commissariato aeronautico — in quanto nell'aeronautica militare non esistono, a differenza dell'esercito, ufficiali di amministrazioni — attribuzioni specifiche nel settore amministrativo, quindi nella gestione di denaro e di materiali per il funzionamento degli enti e dei reparti. Il Governo ha presentato tale disegno di legge anche per la necessità di riconsiderare le funzioni specifiche in relazione alla ristrutturazione delle forze armate e alla riorganizzazione del settore, senza creare nuovi ruoli e nuove attribuzioni. Riteniamo che, impiegando lo stesso personale, sia possibile conferire agli ufficiali del corpo di commissariato aeronautico nuove attribuzioni sia sul piano dell'impiego nel settore commissariale ed amministrativo, sia su quello della ristrutturazione degli impianti.

GIOVANNI PELLEGATTA. Mi dichiaro a favore della soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Poiché agli articoli 1, 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Nella colonna 3 del quadro XVII « Ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari) » della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, in corrispondenza del grado di capitano, le parole « 4 anni di addetto ad un ente di commissariato di ente territoriale o di grande unità » sono sostituite dalle seguenti: « 4 anni di addetto ad un ente di commissariato di ente territoriale o ad un comando di grande unità o incarico equipollente ».

(È approvato).

ART. 2.

Nella colonna 3 del quadro XIX « Ruolo del servizio di amministrazione » della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

in corrispondenza del grado di tenente colonnello, le parole « 4 anni di relatore » sono sostituite dalle seguenti: « 4 anni di capo del servizio amministrativo »;

in corrispondenza del grado di capitano, le parole « 2 anni di direttore dei conti » sono sostituite dalle seguenti: « 2 anni di capo gestione del denaro »;

in corrispondenza del grado di tenente, le parole « 2 anni di ufficiale pagatore o di direttore dei conti » sono sostituite dalle seguenti: « 2 anni di cassiere o di capo gestione del denaro ».

(È approvato).

ART. 3.

Nella colonna 3 del quadro IX « Ruolo commissariato » della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, nu-

mero 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

in corrispondenza del grado di tenente colonnello, le parole « 2 anni quale capo di un ufficio di una direzione di commissariato di regione aerea o incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore » sono sostituite dalle seguenti: « 2 anni in uno dei seguenti incarichi, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore: capo ufficio di direzione di commissariato o di amministrazione di Regione aerea, capo servizio amministrativo di ente, capo di sezione o di ufficio equiparato di ente dell'organizzazione ministeriale o centrale delle Forze armate o incarico equipollente »;

in corrispondenza del grado di capitano, le parole « 2 anni quale capo ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente; superare gli esami » sono sostituite dalle seguenti: « 3 anni in uno dei seguenti incarichi: capo servizio amministrativo di ente o distaccamento, capo gestione del denaro o capo gestione del materiale presso un servizio amministrativo di ente; superare gli esami »;

in corrispondenza del grado di tenente, le parole « 3 anni in un ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente » sono sostituite dalle seguenti: « 3 anni presso un servizio amministrativo di ente o di distaccamento, compreso il corso di formazione ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Nella colonna 3 del quadro X « Ruolo amministrazione » della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

in corrispondenza del grado di tenente colonnello, sono soppresse le pa-

role: « 3 anni quale consegnatario di magazzino principale di commissariato o gestore di cassa di una direzione di commissariato od incarico equipollente anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore, ovvero in quello di capitano, se espletato prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989 »;

in corrispondenza del grado di capitano, le parole « 3 anni in una direzione di commissariato di Regione aerea o incarico equipollente » sono sostituite dalle seguenti: « 3 anni in una direzione di commissariato o di amministrazione di Regione aerea o incarico equipollente »;

in corrispondenza del grado di tenente, le parole « 4 anni quale gestore di cassa di un ufficio amministrativo di ente senza funzionario delegato » sono sostituite dalle seguenti: « 4 anni quale gestore di cassa di un servizio amministrativo di ente o di distaccamento »;

in corrispondenza del grado di sottotenente, sono soppresse le parole: « 12 mesi in un ufficio amministrativo di aeroporto ».

L'onorevole Angelini Vito ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo capoverso dell'articolo 4.

GIOVANNI RABINO, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole.

TOMMASO BISAGNO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Angelini Vito, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 5.

Le disposizioni del precedente articolo 2 e quelle dei precedenti articoli 3 e 4 hanno effetto rispettivamente dalle date in cui ha applicazione per l'Esercito e per l'Aeronautica il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 1005.

I servizi prestati prima delle suddette date nelle attribuzioni specifiche, come sostituite dai precedenti articoli 2, 3 e 4, mantengono validità ai fini dell'avanzamento.

(È approvato).

ART. 6.

L'articolo 23 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito in legge dalla legge 25 giugno 1937, n. 1501, è sostituito dal seguente:

« Il Corpo di commissariato aeronautico:

esercita funzioni direttive, ispettive, logistiche, tecniche, amministrative e contabili per i servizi del contante, del vetto-vagliamento, del vestiario ed equipaggiamento, del casermaggio nonché degli altri materiali ordinari;

svolge attività di studio, ricerca e sviluppo tecnico nei settori di specifico interesse ed assolve funzioni in materia giuridica, economica e finanziaria;

ricopre incarichi previsti dagli ordinamenti ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche alle tabelle 1 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e all'articolo 23 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, riguardante le funzioni del Corpo di commissariato aeronautico » (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3542):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Andreoli, Angelini Vito, Astori, Baracetti, Bonetti Andrea, Caccia, Cerquetti, Codrignani, Di Re, Dutto, Gatti, Martellotti, Meleleo, Miceli, Olivi, Palmieri, Pellegatta, Perrone, Pochetti, Rabino, Ruffini, Savio, Stegagnini e Zanini.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA